

il 26 settembre 2003, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica emanava una nota Prot. N. SMA152/15221/G16/, a firma del Gen. B.A. Bruno Zandona indirizzandola agli AA.CC. dipendenti nella quale formulava un sua personale interpretazione della nota ministeriale attribuendo all'Osservatorio permanente sulla tutela dei lavoratori delle Forze Armate e Forze di Polizia attività di «...proselitismo avvalendosi, fra l'altro, di una struttura organizzativa su base territoriale ...»; riferendo che sul sito internet www.osservatoriomilitare.it «...sono stati divulgati atti dell'Amministrazione e dichiarazioni rese da personale dell'A.M. (Allegato "B") che, lungi dal rispondere alle finalità statutarie del sodalizio, contrastano con la norma in oggetto e con le pertinenti disposizioni del Regolamento di Disciplina Militare.» invitando i Comandi dipendenti ad effettuare «...un costante controllo sul fenomeno dell'associazionismo affinché eventuali comportamenti contrari all'etica militare vengano individuati ed opportunamente perseguiti dalle competenti autorità;

l'« Osservatorio Permanente sulla tutela dei lavoratori delle Forze Armate e Forze di Polizia » è, come si evince dall'articolo 2 dello statuto, un Comitato di studio, ricerca e individuazione delle possibili soluzioni alle problematiche afferenti alla tutela ed il riconoscimento dei diritti, costituzionalmente protetti, del personale delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché della società civile nella parte inerente la sicurezza dei singoli cittadini e che tutte le sue attività svolte a qualunque livello, mediante interventi diretti agli Organi Istituzionali, all'opinione pubblica, ai mezzi d'informazione, per stimolare e sollecitare ogni risposta utile al raggiungimento dei suoi fini sociali;

la scelta di attribuire caratteri sindacali a tale Comitato, a qualsiasi livello dell'Amministrazione Militare, appare, ad avviso dell'interrogante, del tutto immotivata e arbitraria, considerata la forma di volontariato operante nel sociale che esplica l'Osservatorio e appare una evidente violazione all'esercizio dei fonda-

mentali diritti di cui sono titolari i singoli cittadini e cittadine militari anche nelle loro istanze collettive;

ad opinione dell'interrogante, le azioni poste in essere, dallo Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, nei confronti dell'Osservatorio Permanente sulla tutela dei lavoratori delle Forze Armate e Forze di Polizia e di Andromeda, come formulate nella nota, ledono alle fondamenta i diritti costituzionali che la legge 382/78 riconosce a tutti i cittadini e le cittadine italiane qualsiasi ruolo ricoprano nella società —:

se il Ministro non ritenga che tali iniziative contraddicano e vanifichino gli stessi orientamenti posti in essere dal suo ministero attraverso un'interpretazione restrittiva di tali criteri: come il Ministro abbia intenzione di procedere per porre definitivamente fine a queste azioni, messe in atto dagli Stati Maggiori, volte, secondo l'interrogante, ad intimidire il personale militare rispetto all'adesione a quei sodalizi per i quali egli stesso ha dichiarato, in data 21 novembre 2002, che l'Amministrazione Militare non nutre alcun pregiudizio in merito, non risultando compatibile con tali sodalizi l'attribuzione di svolgere attività che esulano dalle direttive vigenti sul diritto dei cittadini e cittadine militari all'associazionismo. (5-02871)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

ARMANDO COSSUTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Premesso che — per sapere:

la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all'articolo 4, comma 144, ha stabilito che la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge n. 448 del 2001, è pari a 70 milioni di euro;

al successivo comma 145 dello stesso articolo si precisa che le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui fondi di cui ai commi precedenti (143 e 144) devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero della infrastruttura che si intende realizzare, la cui presentazione da parte dell'ente locale interessato è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo;

il comune di Novafeltria (provincia di Pesaro ed Urbino) rappresenta il principale centro di servizi-commercio della Val Marecchia e necessita di un urgente intervento di rilancio, nei tentativo di valorizzare il proprio tessuto urbanistico e sviluppare un'offerta sempre più legata alla qualità ed alla tipicità del prodotto, uniche armi per contrastare i colossi della distribuzione;

nell'ambito di un piano di rilancio del comune di Novafeltria, l'amministrazione locale ha da tempo predisposto un progetto per riqualificare la Piazza Vittorio Emanuele, la principale del paese, e razionalizzarne la viabilità per un importo complessivo presunto pari a 1.500.000,00 euro;

i fondi europei, in questo settore, sono ad esclusivo appannaggio dei paesi che ricadono in obiettivo 2, ed il Comune di Novafeltria non rientrando tra questi, non ne può usufruire —:

se non intenda valutare la possibilità di includere, per l'anno 2004, tra gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo *ex* articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche il progetto di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria e di razionalizzazione della viabilità del paese. (4-08907)

CATANOSO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Acireale sta ancora realizzando alcune opere pubbliche, fa-

centi parte di un programma per la valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale, finanziate ai sensi della legge n. 64 del 1986 con la convenzione 259/88 stipulata a suo tempo con l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno;

fino al mese di febbraio dello scorso anno l'erogazione delle somme stanziare per la realizzazione delle opere di cui sopra, proseguiva senza relativi intoppi, fino a quando la Cassa depositi e prestiti, in conseguenza del decreto ministeriale 3 ottobre 2002, con la nota n. 77 del 17 marzo 2003, POS 999/1999, comunicava di aver trasferito alla regione siciliana le relative somme residue;

l'amministrazione comunale, quindi, iniziava a formulare diverse richieste all'amministrazione regionale per avere notizie sulla sorte della somma residua di 3.919.814,62 euro;

l'amministrazione regionale, con proprio decreto, fa sapere di aver accreditato le somme ottenute all'assessorato regionale al turismo;

purtroppo le somme accreditate all'assessorato al turismo, e prontamente stornate all'amministrazione di Acireale con D.D. 868/54/TUR del 16 settembre 2003, ammontavano alla irrisoria, e insufficiente, cifra di 783.963,00, sostenendo la regione Sicilia che il trasferimento dalla Cassa depositi e prestiti non aveva ancora materialmente trasferito lo stanziamento di cui alla nota n. 77 del 17 marzo 2003;

ad aggravare la situazione contabile del comune di Acireale si aggiunge il fatto che i lavori di realizzazione delle opere pubbliche sono proseguiti e le ditte appaltatrici hanno regolarmente presentato le relative richieste di riscossione delle somme loro dovute;

l'amministrazione regionale sostiene di aver iscritto nel proprio bilancio il trasferimento di queste somme dalla Cassa depositi e prestiti, ma di non aver mate-

rialmente ottenuto le somme, che quindi risulterebbero ancora presso amministrazione statale —:

la data ed il numero di protocollo dell'atto di trasferimento delle somme dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Sicilia;

se, non essendo ancora state trasferite queste somme, i motivi che abbiano impedito un celere trasferimento delle somme all'amministrazione regionale siciliana. (4-08914)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta orale:

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il principio ispiratore della legge 104/92 è stato quello di garantire le persone disabili che avessero maggiore necessità di tutela: nel testo tale situazione viene indicata con l'introduzione di una nuova fattispecie giuridica che è il concetto di gravità;

il concetto di gravità distingue, nel caleidoscopio di innumerevoli situazioni di disabilità, la persona con delle « caratteristiche » ben precise, suddividendo coloro che sono autonomi negli atti della vita quotidiana da coloro che invece non lo sono e che quindi hanno la necessità di essere assistiti in maniera continuativa. Il comma 3 della succitata legge 104 del 1992, infatti, recita: « qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici »;

ben due sono le visite mediche alle quali la persona disabile deve sottoporsi: una di invalidità civile ed una seconda volta al riconoscimento dell'*handicap*. La prima ha carattere prettamente medico-legale mentre la seconda assume un valore medico-sociale;

la normativa che tratta di invalidità civile prevede per tutti coloro che hanno una patologia o una menomazione fisica, psichica o sensoriale la valutazione di tali stati invalidanti, tramite una commissione medica pubblica diversa da quella prevista dalla legge 104/1992, in forma percentuale, assumendo rilevanza giuridica dal 46 per cento al 100 per cento, intendendo con 100 per cento per quelle patologie altamente invalidanti;

il possesso di certificazione di invalidità al 100 per cento è generalmente *conditio sine qua* non per ottenere, dalla specifica commissione, la condizione di gravità: si può, dunque, avere una invalidità al 100 per cento e non essere « in gravità », ma chi è in condizione di gravità è necessariamente invalido totale;

non vi è obbligo per chi possiede già certificazione medico-legale di sottoporsi a visita in base alla legge n. 104, ma generalmente le persone con invalidità totale chiedono tale visita per essere riconosciuti « in gravità » ed ottenere il beneficio di « priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici »;

sulla base di tali premesse, le disposizioni del ministero dell'istruzione in materia di trasferimenti e di assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 prevedono, rispettivamente agli articoli 9 ed 8 (che sostanzialmente si ricalcano), le precedenze nell'assegnazione delle sedi;

l'ordine di precedenza è diviso in categorie, per tutelare in forma prioritaria soggetti rientranti in fattispecie giuridiche che vanno da quelle ritenute più gravi a quelle più attenuate;

all'interno delle categorie sono raggruppate diverse fattispecie specifiche, cia-